



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 73/2025

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69644** del registro di segreteria depositato il 19 agosto 2024 e proposto da:

C. P. (Codice Fiscale: OMISSIS), nato OMISSIS e residente in OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta mandato professionale con procura stesa in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Corrado Spriveri (c.f.: SPRCRD63B23F943I), del foro di Siracusa, elettivamente domiciliato in Avola (SR), presso il suo studio legale, alla via San Nicola n.10, telefax 0931.563415, p.e.c. avv.corrado.spriveri@pec.it

- parte ricorrente-

Contro

- INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – dall'Avv.

Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Francesco

Velardi (C.F.VLR FNC 72E20 L112A; pec:

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it)-giusta procura generale

alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio

2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo,

presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M.

Toselli n. 5;

- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** - Dipartimento

dell'Amministrazione Penitenziaria - in persona del Ministro *pro*

tempore, Cod. Fiscale 80184430587, rappresentato e difeso ai sensi

dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dr.ssa Di Pasquali Marisa, nella qualità di

referente del contenzioso per la Regione Sicilia, C.F.

DPSMRS67M45H194Y, come da procura speciale allegata alla

presente comparsa di risposta, pec:

serviziolegale.prappalermo.b@giustiziacert.it;

- **parte resistente** -

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025, per parte

ricorrente l'avv. Spriveri, per l'INPS l'avv. Velardi e, per il Ministero

della Giustizia la dott.ssa Di Pasquali, come da relativo verbale.

Avverso

la determinazione n. INPS.7600.02/07/2024.0175644 del

02.07.2024 con la quale l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale -

direzione Provinciale di Siracusa - ha, illegittimamente, confermato

la liquidazione della pensione di inabilità, ex art.2, comma 12 della legge n.335/1995, in “regime di cumulo”, in assenza del previsto esercizio della facoltà di tale diritto da parte del ricorrente; [...].

Ritenuto in

FATTO

I. Parte ricorrente, già Assistente Capo Coordinatore della Polizia penitenziaria, ha premesso che:

- dopo essere stato sottoposto a visita medico-collegiale dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina – Commissione Medica Ospedaliera distaccata di Augusta – con verbale modello BL/G n.ME222000831 è stato collocato in congedo, a far data dal 20.07.2022 – in quiescenza dal 21.07.2022 – per inidoneità psico-fisica ai sensi dell’art.2, comma 12, legge n.335 del 1995 con riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con Decreto n.10563/S del 29.08.2022, notificato in data 30.08.2022, ha statuito la dispensa dal servizio del ricorrente per infermità, a decorrere dal 21.07.2022, ai sensi dell’art.2, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n.335;
- l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, direzione provinciale di Siracusa, in risposta all’istanza di pensione di inabilità, ex art.2, comma 12 della legge n.335/1995,

avanzata dall'avente diritto trametteva all'interessato la comunicazione di liquidazione pensione datata 18 gennaio 2023 con la quale attribuiva al ricorrente il trattamento pensionistico "OMISSIS" n.OMISSIS

- dal 1° agosto 2022.

I.1. Tanto premesso, nell'evidenziare di non aver esercitato la relativa facoltà, parte ricorrente ha adito questa Corte al fine di vedersi riconoscere il diritto alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico in regime ordinario e non di cumulo. Al riguardo, richiamata la disciplina applicabile nonché le relative circolari, parte ricorrente ritiene che l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in violazione di legge, abbia arbitrariamente e illegittimamente attribuito, in favore del ricorrente, la pensione di inabilità, ex art.2, comma 12 legge n.335/1995 in "regime di cumulo", in assenza dell'esercizio della facoltà dell'avente diritto, di cui all'art.1, comma 239 della legge n.228 del 2012 e successive modificazioni e integrazioni.

I.2. Parte ricorrente ha, altresì, avversato la conseguente decorrenza del trattamento pensionistico (1°agosto 2022) ritenendo che lo stesso debba piuttosto decorrere dalla data della dispensa del servizio per infermità, ossia dal 21 luglio 2022.

I.3. Nello sviluppare le proprie doglianze, parte ricorrente ha, inoltre, osservato che l'INPS di Siracusa avrebbe omesso di riconoscere al ricorrente, ai fini pensionistici, lo "status" di appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria – Forza di Polizia ad

Ordinamento Civile – e, per l’effetto, di liquidare, a far data dal 21 luglio 2022, i relativi benefici pensionistici di cui all’art.54 del d.P.R. n.1092/1973 e del d.P.R. 20 aprile 2022, n.57 – triennio 2019 – 2021. Secondo la prospettazione attorea, in particolare, in ragione dell’erronea attribuzione del trattamento pensionistico in favore del ricorrente, in “regime di cumulo”, l’ente previdenziale avrebbe, illegittimamente, escluso l’avente diritto dall’applicazione dei benefici di cui all’art.54 del d.P.R. n.1092/1973, sulla parte dell’assegno pensionistico calcolato col sistema retributivo, applicando erroneamente il sistema di calcolo di cui all’art.44 del d.P.R. n.1092/1973. Inoltre, per le stesse ragioni, sarebbe mancata l’applicazione del d.P.R. 20 aprile 2022 n.57, avente ad oggetto: *“Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare “Triennio 2019-2021”, che prevede espressamente che " ... il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale dei ruoli della Polizia Penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva”.*

Dopo aver evidenziato di aver (invano) trasmesso in data 9.5.2024, a mezzo PEC, apposita diffida nei confronti delle parti resistenti (sollecitata il 22.06.2024), parte ricorrente ha concluso, previa acquisizione di CTU contabile, chiedendo di *“accogliere il ricorso e per l’effetto, quindi:*

A) annullare: l'impugnato provvedimento, ut supra descritto, emesso dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, direzione Provinciale di Siracusa, perché emesso in violazione di legge;

B) accertare e dichiarare: il diritto del ricorrente, in attuazione del dettato normativo vigente, al riconoscimento dell'anzianità contributiva maturata, ex art.2, comma 12 della legge n.335/1995, a decorrere dal 21 luglio 2022 anziché dal 1° agosto 2022, con riferimento al cd. "bonus" relativo alla maggiorazione contributiva virtuale, nel settore della gestione pubblica, entro un massimo di 40 anni contributivi, anziché in "regime di cumulo" come, erroneamente, determinata dall'ente previdenziale;

C) accertare e dichiarare: il diritto del ricorrente alla liquidazione dei ratei pensionistici non corrisposti dall'ente previdenziale per il periodo dal 21 luglio 2022 al 31 luglio 2022;

D) condannare: l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante nonché la direzione provinciale di Siracusa, leg. rapp. p.t., al pagamento in favore del ricorrente di tutte le somme dovute e non corrisposte, e ciò in virtù della rideterminazione richiesta sub C), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi secondo le misure e i criteri individuati dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite;

E) accertare e dichiarare: il diritto del ricorrente, in attuazione del dettato normativo vigente, al riconoscimento dei benefici pensionistici di cui all'art.54 del d.P.R. n.1092 del 1973, e per l'effetto ordinare al convenuto ente previdenziale la rideterminazione

degli stessi in favore del ricorrente a decorrere dal 21 luglio 2022;

F) condannare: l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante nonché la direzione provinciale di Siracusa, leg. rapp. p.t., al pagamento in favore del ricorrente di tutte le somme dovute e non corrisposte, e ciò in virtù della rideterminazione richiesta sub E), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi secondo le misure e i criteri individuati dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite;

G) accertare e dichiarare: il diritto del ricorrente, in attuazione del dettato normativo vigente, al riconoscimento dei benefici pensionistici, economici e contrattuali previsti dal d.P.R. 20 aprile 2022 n.57, "Triennio 2019-2021", e per l'effetto ordinare al convenuto ente previdenziale la rideterminazione degli stessi in favore del ricorrente a decorrere dal 21 luglio 2022;

H) condannare: l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante nonché la Direzione Provinciale di Siracusa, leg. rapp. p.t., al pagamento in favore del ricorrente di tutte le somme dovute e non corrisposte, e ciò in virtù della rideterminazione richiesta sub G), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi secondo le misure e i criteri individuati dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi di difesa".

II. Con decreto del 4 settembre 2024 di altro GUP veniva fissata l'udienza del 7 gennaio 2025 per la trattazione del giudizio, con istanza del 16 ottobre 2024 parte ricorrente chiedeva

l'anticipazione dell'udienza e con decreto del giorno seguente si confermava l'udienza del 7 gennaio 2025.

III. Con memoria del 19 dicembre 2024 si è costituito in giudizio l'INPS che, dopo aver ricostruito brevemente i fatti, ha affermato l'infondatezza del ricorso. In primo luogo, l'Ente previdenziale ha evidenziato che la comunicazione formalmente impugnata, n. INPS.7600.02/07/2024.0175644, non costituisce la determina di liquidazione della pensione per cui è causa ma è, invero, una pec (allegata alla relazione istruttoria) con cui si ribadisce la correttezza dell'operato INPS. La prestazione pensionistica del ricorrente è stata, invece, liquidata con provvedimento del 18.1.23 di riconoscimento della pensione in cumulo *ex officio*, sulla domanda del 7/4/22 di inabilità assoluta e permanente effettuata dal ricorrente alla sua Amministrazione. L'INPS ha, inoltre, reso noto che la domanda di pensione di inabilità ai sensi dell'art.2, c.12 della legge 8 agosto 1995, n.335 presentata il 1.12.23, è stata respinta con provvedimento del 22.12.23, avverso il quale è stato presentato ricorso amministrativo ancora pendente.

L'Ente previdenziale ha, inoltre, osservato di aver liquidato correttamente il trattamento pensionistico a seguito del collocamento a riposo del dipendente in servizio, avvenuto ai sensi dell'art.2 comma 12 L.335 del 1995, provvedendo alla liquidazione in cumulo ai sensi dell'articolo 1, comma 240, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Detto trattamento, peraltro, indipendentemente dall'istanza del ricorrente rappresenterebbe il trattamento più

favorevole, laddove il ricorrente non si è preoccupato di dimostrare il suo interesse ad agire fornendo una simulazione del trattamento di inabilità assoluta senza il cumulo dei periodi assicurativi.

Da tanto conseguirebbe, poi, che la decorrenza della pensione è da individuare nel primo giorno successivo a quello della cessazione dal servizio, applicandosi le regole della pensione in cumulo.

Per quanto riguarda la domanda diretta ad ottenere l'applicazione dell'art. 54, è stato eccepito, in primo luogo, che l'aliquota secca del 44% di cui alla predetta norma è sicuramente esclusa *ab origine* dalla ricostruzione interpretativa fatta dalle SSRR della Corte dei conti con la sentenza 1/21/QM. L'INPS ha ulteriormente eccepito che, anche a volere interpretare la domanda come volta ad ottenere l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2.44% ad ogni anno di servizio utile alla liquidazione della quota retributiva di cui alla quota della gestione pubblica, tale riliquidazione potrebbe decorrere soltanto da gennaio 2022 perché introdotta dall'articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"; norma pacificamente non retroattiva.

In ultimo, per quanto riguarda la valorizzazione dei rinnovi contrattuali per il biennio 2019-2021, è stato rilevato come, incidendo questi sulla retribuzione, sono oggetto di comunicazione/aggiornamento da parte dell'Amministrazione datoriale, la quale, nella specie, aveva inviato la retribuzione

aggiornata con ultimo miglio con protocollo del 3/11/2022 e, pertanto, salvo diversa posizione dell'Amministrazione datoriale pure convenuta, si dovrebbe ritenere che tali benefici economici siano stati già valorizzati. L'INPS ha, quindi, concluso chiedendo di - *Dichiarare il ricorso inammissibile per mancanza di interesse ad agire in ordine alla domanda principale -per il resto, rigettarlo, con ogni statuizione; - Con ogni conseguenza di legge sulle spese del giudizio.*

IV. In data 21 dicembre 2024, mediante l'apposito servizio telematico DAeD, si è debitamente costituito il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. L'Amministrazione datoriale, dopo aver brevemente ricostruito la vicenda nel fatto, ha reso noto di aver trasmesso all'Ente previdenziale, in data 30 aprile 2024, un nuovo “ultimo miglio”, con l'adeguamento contrattuale previsto dal D.P.R. 20 aprile 2022 n. 57, per la riliquidazione della pensione. L'Amministrazione ha, quindi, evidenziato di aver adempiuto a tutto quanto di propria spettanza e, pertanto, ha concluso chiedendo di essere estromessa dal giudizio.

V. Con decreto presidenziale del 20 dicembre 2024, il giudizio in esame è stato assegnato a questo GUP che, prima, con decreto in pari data, ha differito l'udienza pubblica al 30 gennaio 2025 e, successivamente, su richiesta di parte ricorrente, con decreto del 23 dicembre 2024, ha differito l'udienza al 20 febbraio 2025.

VI. Con memoria di replica (invero irrituale) del 30 dicembre

2024 parte ricorrente ha, infine, contestato quanto evidenziato dalle parti resistenti insistendo come in ricorso nonché sulla richiesta di ctu.

VII. Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025, l'avv. Spriveri, nel ripercorrere quanto osservato nell'ultima memoria di replica, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Le parti resistenti hanno insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio, per come introdotto da parte ricorrente, verte sull'accertamento del diritto di quest'ultimo alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico per le seguenti ragioni brevemente di seguito riportate: a) in regime ordinario e non di cumulo; b) con decorrenza dal 21 luglio 2022 e non dal 1° agosto 2022; c) con l'applicazione dell'art. 54 d.p.r. 1092/1973; d) con gli aumenti contrattuali del d.P.R. 20 aprile 2022, n.57 – triennio 2019 – 2021.

2. In via del tutto preliminare, deve brevemente osservarsi che l'irritualità della memoria di replica depositata il 30 dicembre 2024 risulta essere stata sostanzialmente sanata dalla riproposizione orale delle argomentazioni in essa contenute nel corso della pubblica udienza del 20 febbraio 2025.

3. Sempre in via preliminare deve essere presa in esame l'eccepta carenza di legittimazione passiva opposta dal Ministero

della Giustizia.

Al riguardo, deve precisarsi che la legittimazione passiva, intesa come legittimazione processuale a resistere nel giudizio, deve essere distinta dalla titolarità passiva del rapporto sostanziale che forma oggetto della controversia. La giurisprudenza di legittimità più recente (Cfr. Cass. SS.UU., sent. n. 2951/2016) ritiene, infatti, che le condizioni dell'azione (possibilità giuridica, interesse ad agire, legittimazione ad agire e contraddire), la cui ricorrenza va accertata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, debbano essere accertate in relazione non alla loro sussistenza effettiva ma alla loro affermazione con l'atto introduttivo del giudizio. Ciò che assume rilievo, quindi, con riferimento alla legittimazione a contraddire e, quindi, alla titolarità passiva dell'azione è la prospettazione dell'attore fatta nella domanda di un soggetto titolare di un obbligo o di una diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (Cfr. Cass. SS.UU., sent. n. 2951/2016, par. 32).

Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche l'eccezione va respinta in quanto l'attore, tra l'altro, con il ricorso in esame, agisce per ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico anche alla luce dei miglioramenti contrattuali che, per sostanziale

ammissione dell'Amministrazione datoriale, implicano il coinvolgimento della stessa nell'inserimento dei dati economici relativi al cosiddetto "ultimo miglio" ai sensi della circolare INPS n. 26 del 13.02.2019.

In questo quadro, deve osservarsi che il Ministero della Giustizia non risulta astrattamente estraneo alla fattispecie dedotta in giudizio e, pertanto, va disattesa la richiesta di estromissione dal giudizio.

Le valutazioni inerenti alla correttezza dell'operato dell'Amministrazione della Giustizia e, quindi, al merito del giudizio saranno, invece, esaminate nel prosieguo della motivazione.

4. Esaurite le questioni preliminari può passarsi alla trattazione del merito del giudizio. Lo stesso risulta soltanto parzialmente fondato.

Come accennato, per esigenze di chiarezza della trattazione, si osserva che l'istanza di riliquidazione del trattamento pensionistico si articola sostanzialmente in quattro sotto-richieste di cui alle lettere a-d del punto 1 della presente motivazione in diritto.

4.1. Con riguardo alle istanze alla base delle lettere a) e b), esaminabili congiuntamente in quanto connesse, si ritiene che le stesse non risultino fondate.

Al riguardo, per esigenze di sinteticità, ai sensi degli artt. 167 c.g.c. e 17 dell'all. 2 al c.g.c. deve richiamarsi la motivazione della sentenza di questa Sezione n. 81 del 21 febbraio 2024, qui

condivisa. Nella motivazione di detta decisione, formulata su questione in parte analoga, dopo aver ricostruito puntualmente l'evoluzione della disciplina applicabile nonché richiamato il dettato del comma 240 dell'art. 1 della legge 228/2012, in particolare, è stato evidenziato che *nel caso di pensione di inabilità, ferme restando le condizioni di non titolarità di trattamento pensionistico e di non coincidenza dei periodi assicurati, il cumulo è obbligatorio, per cui il trattamento pensionistico deve tenere conto di tutta la contribuzione disponibile nelle diverse gestioni di iscrizione dell'istante. Con tale previsione il legislatore ha inteso valorizzare tutta la contribuzione a favore dell'interessato, presente nelle diverse gestioni, ai fini di un unico trattamento di inabilità.*

A tanto si aggiunga che, a voler accogliere la prospettazione attorea, fermo restando il limite superiore dell'80% della base retributiva, si otterrebbe l'irragionevole effetto di aumentare il periodo di "bonus" riconosciuto in forza della previsione dell'art. 2 comma 12 L.335 del 1995 – sostanzialmente posto a totale carico del sistema previdenziale – a scapito del riconoscimento di periodi di contribuzione per attività lavorativa effettivamente espletata dal ricorrente.

La posizione inerente alla facoltatività della pensione in cumulo sostenuta dal ricorrente non può, pertanto, trovare condivisione e deve conseguentemente essere respinta.

Da tale statuizione consegue, altresì, il rigetto della domanda relativa alla lett. b) inerente alla diversa decorrenza, in quanto la

pensione in argomento va liquidata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quella della domanda ai sensi dell'art.

8 del D.M. 8 maggio 1997, n. 187.

4.2. Per quanto attiene alla domanda di cui alla lett. c) ossia sull'applicabilità a parte ricorrente dell'art. 54 D.P.R. 1092/1973 (in luogo dell'art. 44, comma 2, D.P.R. 1092/1973), occorre anzitutto compiere un sintetico rinvio alle decisioni delle Sezioni riunite in nn. 1 e 12 del 2021 in ordine alla inapplicabilità del coefficiente di rendimento nella misura "secca" del 44%.

Al contempo, a prescindere da ogni ulteriore approfondimento in ordine alla posizione del ricorrente quale ex appartenente al Corpo della polizia penitenziaria, deve evidenziarsi - in maniera assorbente - che, a dispetto da quanto evidenziato dalla parte ricorrente e dall'INPS, dalla documentazione in atti, emerge che alla parte ricorrente è stato già riconosciuto il coefficiente di rendimento del 2,44% annuo per ogni anno di servizio antecedente al 1995. Dall'esame dell'allegato n.2 della produzione INPS, alle pagine n.22 e 24 (i cui dati trovano riscontro nel provvedimento avversato dal ricorrente) emerge, infatti, che a fronte di un servizio di anni 4 e mesi 4 al 31.12.1995 è stato riconosciuto un coefficiente di rendimento del 10,591% ossia del 2,445% annuo, esattamente pari a quanto riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) che all'art. 1, commi 101 e 102, testualmente recita: *"Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31*

dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile” [comma 101]; “Per l'attuazione del comma 101, è valutata la spesa di 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173 euro per l'anno 2029, 54.721.616 euro per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031” [comma 102].

Anche l'istanza di cui alla lett. c) del punto 1 deve, pertanto, essere respinta.

4.3. Può trovare, invece, accoglimento la domanda di cui alla lett. d) del punto 1 relativa alla riliquidazione del trattamento pensionistico alla luce dei miglioramenti contrattuali introdotti dal D.P.R. 20 aprile 2022 n. 57.

In assenza di specifiche contestazioni delle parti resistenti su detta richiesta, dal mero raffronto delle difese delle parti resistenti emerge, infatti, che il trattamento pensionistico attualmente in godimento dal ricorrente è stato liquidato sulla base dei dati contenuti nel c.d. ultimo miglio del 3/11/2022 (cfr. memoria di

costituzione INPS). D'altra parte, detto trattamento pensionistico deve essere riliquidato tenuto conto dei dati trasmessi dall'Amministrazione di appartenenza con comunicazione di ultimo miglio del 30 aprile 2024 in quanto è con detta comunicazione che l'Amministrazione datoriale ha provveduto all'adeguamento contrattuale previsto dal D.P.R. 20 aprile 2022 n. 57 (cfr. memoria di costituzione Min. Giustizia).

Pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto, dichiarandosi sussistente soltanto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, con l'adeguamento contrattuale previsto dal D.P.R. 20 aprile 2022 n. 57 sulla base dei dati già forniti dall'Amministrazione datoriale con comunicazione del 30 aprile 2024 e con il pagamento dei relativi arretrati. Sui maggiori ratei, spettanti, è dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla maturazione fino al soddisfo.

5. In assenza di contestazioni sul *quantum* e data la convergenza sulla disciplina applicabile deve, infine, respingersi l'istanza di CTU contabile formulata da parte ricorrente.

6. L'esito della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

1) accoglie parzialmente il ricorso nel senso di cui in

motivazione;

2) compensa le spese.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20
febbraio 2025.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 5 marzo 2025

Pubblicato il 6 marzo 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)